

воглеттіпо иғгісіаге

The second of the second of the second of

n. 29 Del 20 Luglio 2016



Anno Llli n. 291

16_29_3_AVV_AG REG ARDISS DECR 873 CONTRIBUTI_003

Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori - Ardiss - Trieste

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi straordinari in attuazione dell'articolo 26 della legge regionale 14 novembre 2014, n. 21 (Norme in materia di diritto allo studio universitario).

(Adottato con decreto del Direttore generale sostituto n. 873/ARDISSTRIESTE del 22/06/2016, approvato con D.G.R. n. 1239 del 01/07/2016)

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 finalità

Art. 2 definizioni

CAPO II - CONTRIBUTI STRAORDINARI

Art. 3 soggetti beneficiari

Art. 4 condizioni di sopravvenuto disagio economico

Art, 5 requisiti di merito e di reddito

Art. 6 ammontare del contributo straordinario

Art. 7 modalità e termini di presentazione della domanda di contributo straordinario

Art. 8 modalità e termini di concessione ed erogazione del contributo straordinario

Art. 9 controlli e sanzioni

CAPO III - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 10 entrata in vigore

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 finalità

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione di contributi straordinari da parte dell'Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori (ARDISS) in attuazione dell'art. 26, comma 1, lettere b) ed e), della legge regionale 14 novembre 2014, n. 21 (Norme in materia di diritto allo studio universitario).

Art. 2 definizioni

- 1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:
- a) contributo straordinario intervento destinato a porre rimedio a situazioni di particolare ed eccezionale disagio economico, tali da ostacolare o compromettere la prosecuzione degli studi;
- b) ISEE: indicatore per le prestazioni per il diritto allo studio universitario di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)"; c) studenti iscritti ai corsi di istruzione superiore attivati da Università degli Studi di Trieste, Università degli Studi di Udine, Conservatorio "Giuseppe Tartini" di Trieste, Conservatorio "Jacopo Tomadini" di Udine, Istituti tecnici superiori di livello universitario aventi sede nella Regione Friuli Venezia Giulia; d) borsa di studio: beneficio in denaro e servizi erogato dall'ARDISS in attuazione del relativo bando di concorso;
- e) disagio economico: situazione reddituale non superiore a quella prevista in termini di ISEE dal bando di concorso per borse di studio;
- f) sopravvenuto disagio economico; mutamento della situazione reddituale che comporti una riduzione del reddito del nucleo familiare pari o superiore al 25% rispetto all'anno precedente;
- g) studenti con disabilità: studenti con disabilità con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 104/1992, o con un'invalidità pari o superiore al sessantasei per cento;
- h) requisiti di reddito requisiti di reddito e patrimonio stabiliti annualmente a livello nazionale e recepiti nel bando di concorso per l'attribuzione delle borse di studio erogate dall'ARDISS.

CAPO II - CONTRIBUTI STRAORDINARI

Art. 3 soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare dei contributi straordinari, per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e

d) della legge regionale 14 novembre 2014, n. 21, gli studenti fino al secondo anno fuori corso che si trovino in condizioni di sopravvenuto disagio economico e che siano in possesso dei requisiti di merito di cui all'articolo 5 del presente regolamento, nonché gli studenti in stato di disagio economico con disabilità.

2. Possono, altresì, beneficiare dei contributi gli studenti che, pur versando in una situazione di disagio economico, non abbiano potuto usufruire di altri benefici previsti dalla L.R. 21/2014 per gravi motivazioni, quali le gravi malattie proprie o dei componenti del nucleo familiare.

3. La qualifica di studente idoneo alla borsa di studio, ma non beneficiario della stessa per mancanza di fondi, non costituisce titolo per l'ottenimento del contributo.

Art. 4 condizioni di sopravvenuto disagio economico

- 1. La condizione di sopravvenuto disagio economico citato all'articolo 3 del presente regolamento consiste nel mutamento della situazione reddituale che comporti una riduzione del reddito del nucleo familiare pari o superiore al 25 % rispetto all'anno precedente per effetto di fatti ed eventi non programmabili e preventivabili. A seguito di tale sopravvenuto disagio il nuovo reddito familiare non può comunque superare i limiti previsti per l'erogazione delle borse di studio, con riferimento alla data di presentazione della richiesta di contributo.
- 2. I fatti ed eventi non programmabili e preventivabili, opportunamente documentati, che modificano la situazione reddituale precedente come da comma 1, sono riconducibili a situazioni particolari, quali: a) perdita di un genitore;
- b) separazione o divorzio proprio o dei propri genitori;
- c) grave malattia propria o dei componenti il nucleo familiare con particolare riferimento a quelli percettori di reddito per la famiglia;
- d) perdita del posto di lavoro proprio o del componenti il nucleo familiare;
- e) costituzione di un nucleo familiare proprio dello studente con figlio a carico del nucleo stesso.

Art. 5 requisiti di merito e di reddito

- 1. Possono beneficiare dei contributi straordinari gli studenti di cui all'articolo 3 ed in possesso dei requisiti ISEE per l'idoneità alla borsa di studio, che abbiano conseguito almeno la metà dei crediti richiesti per l'ottenimento della borsa di studio, salvo i casi di impedimento oggettivo di cui all'articolo 3, comma 2.
- 2. Per gli studenti iscritti al secondo anno fuori corso, i crediti costitutivi del requisito di merito sono la metà di quelli previsti per il primo anno fuori corso maggiorati della metà di quelli richiesti per l'ulteriore semestre.

Art. 6 ammontare del contributo straordinario

- 1. L'ammontare del contributo straordinario ha quale soglia massima l'importo minimo della borsa di studio previsto dal bando unico per gli studenti in sede, pendolari e fuori sede in presenza di ISEE pari a zero. Il contributo viene proporzionalmente ridotto all'aumentare dell'ISEE fino alla soglia massima di ISEE ammessa. Il contributo non può in ogni caso essere inferiore a metà del contributo massimo previsto.
- 2. Per gli studenti con disabilità con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o con un'invalidità pari o superiore al 66%, ai fini della determinazione dell'ammontare del contributo straordinario si applicano le modalità di cui al comma precedente avendo quale base di calcolo l'importo delle borse di studio per gli studenti con disabilità.

Art. 7 modalità e termini di presentazione della domanda di contributo straordinario

- 1. La domanda di contributo straordinario può essere presentata in qualsiasi periodo dell'anno accademico.
- 2. La domanda di cui al comma 1 deve essere presentata all'ARDISS con una delle seguenti modalità:
- a) consegna a mano presso le sedi degli uffici dell'Ardiss di Trieste e di Udine;
- b) invio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento da indirizzare alle sedi degli uffici dell'Ardiss di Trieste e di Udine;
- c) invio alla casella di posta elettronica certificata dell'Ardiss.
- 3. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

Secretary a series problem, 1983.

- a) fotocopia di un documento di riconoscimento valido;
- b) attestazione ISEE, relativa al reddito del nucleo familiare;
- c) dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dallo studente ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000 attestante i motivi per i quali si richiede l'attribuzione del contributo, corredata da tutta la documentazione idonea a comprovare lo stato di sopravvenuto disagio.
- d) nel caso in cui la domanda venga presentata da uno studente non comunitario copia del permesso di soggiorno.

Art. 8 modalità e termini di concessione ed erogazione del contributo straordinario

- 1. Il contributo straordinario può essere concesso per una sola volta durante il corso di studi.
- 2. L'ARDISS procede all'istruttoria ed all'assegnazione dei contributi, nei límiti della disponibilità di bilancio, agli studenti aventi diritto in base all'ordine cronologico di presentazione della richiesta del contributo straordinario.
- 3. L'esito dell'Istruttoria viene comunicato all'interessato entro 30 giorni dalla data dall'avvenuto ricevimento della documentazione completa di cui all'articolo 7, comma 3.
- **4.** L'atto di concessione del contributo straordinario deve debitamente motivare la sussistenza delle condizioni di sopravvenuto disagio economico.
- **5.** Il contributo straordinario viene erogato mediante accredito sul conto corrente bancario o postale intestato o cointestato al richiedente ovvero sulla carta ricaricabile nominativa dello stesso, esclusivamente se abilitata a ricevere bonifici.
- 6. È esclusa qualsiasi responsabilità dell'ARDISS in caso di errata indicazione degli estremi del conto corrente da parte del richiedente.
- 7. Il beneficiario del contributo straordinario è tenuto a dichiarare il corretto codice IBAN mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000.

Art. 9 controlli e sanzioni

- 1. L'ARDISS effettua controlli sulla veridicità delle dichiarazioni di cui all'articolo 7, comma 3, lettera c) prodotte dallo studente. Tali controlli possono essere eseguiti anche successivamente all'erogazione del beneficio.
- 2. Nel caso in cui dai controlli effettuati risulti che siano state presentate dichiarazioni mendaci al fine di beneficiare del contributo straordinario il richiedente dovrà restituire la somma erogata eventualmente maggiorata degli interessi al sensi delle vigenti disposizioni di legge.

CAPO III - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ากการเหตุ จายจะหนึ่งเกรสงนี้ (เล

Art. 10 entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

16_29_3_AVV_ASS INTERCOM VC COM MALBORGHETTO VALBRUÑA 50 PRÉC. por

Associazione intercomunale "Valcanale" - Comune di Malborghetto-Valbruna (UD)

Avviso di deposito relativo alla adozione della variante n. 50 al PRCG di Malborghetto-Valbruna.

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA DELL'UFFICIO COMUNE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DELL'ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE "VALCANALE"

Visto l'art. 8, co. 1, della L.R. n. 21/2015 è s.m.i.,

RENDE NOTO

che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 16/06/2016, esecutiva, è stata adottata la variante n. 50 al P.R.C.G. di Malborghetto-Valbruna attinente modifiche all'interno di un ambito destinato a zona G2/a posto nel nucleo di Valbruna, secondo le procedure previste dall'art. 8, della L.R. n. 21/2015 e s.m.i.. Per quanto disposto dallo stesso articolo normativo la deliberazione di adozione con i relativi elaborati viene depositata, a far data dal 20/07/2016, presso la Segreteria del Comune di Malborghetto-Valbruna per la durata di trenta giorni effettivi affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro tale periodo di deposito chiunque potrà presentare al Comune osservazioni. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili eventualmente vincolati dalla variante di Piano potranno far pervenire opposizioni sulle quali il Comune si pronuncerà specificatamente.

Tarvisio, 5 luglio 2016

ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE "VALCANALE"
UFFICIO COMUNE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA:
ing. arch. Amedeo Aristei